

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma - Lunedì, 18 gennaio 1926

Numero 13

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	60	35

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 91-66) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 12640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 30 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A Boffi - Ancona: G Focola - Aquila: F Agnelli - Arezzo: A Pellegrini - Ascoli Piceno: (*) - Avellino: C Leprini - Bari: Fratelli Fava - Belluno: S Benotto - Benevento: E Tomaselli - Bergamo: Anonima Libreria Italiana - Bologna: L Cappelli - Bolzano: L Trevisani - Brescia: E Castoldi - Cagliari: R Carta-Raspi - Caltanissetta: P Milta Russo - Cambrasso (*). - Carrara: Libreria Dafni - Caserta: Ditta F Croce e Figlio - Catania: G Giannotta - Catanzaro: P Scaglione - Chieti: F Piccirilli - Como: G Nani e C - Cosenza: (*) - Cremona: Libreria Sossogno - Cuneo: G Salomone - Ferrara: Lunghini e Bianchini - Firenze: Armando Rossini - Fiume: (*) - Foggia: G Piloni - Forlì: G Archetti - Genova: Libreria internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana Società Editrice Internazionale - Girgenti: L Bianchetta - Grosseto: F Signorelli - Imperia: S Benedusi - Lecce: Libreria Fratelli Spaccante - Livorno: S Belforte e C - Lucca: S Belforte e C - Macerata: (*) - Mantova: Arturo Mondoli - Massa: E Medici - Messina: G Principi - Milano: Libreria Fratelli Treves in Galleria - Modena: G T Vincenzi e nipote - Napoli: Anonima Libreria Italiana, R Maiolo - Novara: B Guaglio - Padova: A Draghi - Palermo: O Fiorenza - Parma: D Vianini - Pavia: Suco Bruni Marelli - Perugia: Simonelli - Pesaro: O Semprucci - Piacenza: V Porta - Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite - Pola: E Schmidt - Potenza: (*) - Ravenna: E Lavagna e F - Reggio Calabria: R D'Angelo - Reggio Emilia: L Bonvicini - Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale, Matiglione e Sirini, Libreria Mantegazza di A Guerrini-Cremonesi, A. Signorelli - Rovigo: G Murin - Salerno: P Schianone - Sassari: G Ledda - Siena: Libreria San Bernardino - Siracusa: G Greco - Sondrio: Zarucchi - Spesia: A Zacutti - Taranto: Fratelli Filippi - Teramo: L d'Onofrio - Torino: F Casanova e C - Trapani: G Bancl - Trento: M Disertori - Treviso: Longo e Zoppelli - Trieste: L Cappelli - Friuli: Libreria Carducci - Venezia: L Cappellina - Verona: E Cabianca - Vicenza: G Galla - Zara: E de Schöfeld - Tripoli: Libreria Fichera - Asmara: A A e F Cicero - All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre - (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. - NB. Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta pubblica del 23 gennaio 1926, alle ore 15 Pag. 158

Numero di pubblicazione LEGGI E DECRETI

- 125. — LEGGE 11 giugno 1925, n. 2400.
Esecuzione del protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia; protocollo firmato in Roma il 23 dicembre 1923. Pag. 159
- 126. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2386.
Istituzione di apposito ruolo per il posto di amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione. Pag. 160
- 127. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. 2385.
Disposizioni per la sistemazione idraulica di planura dei corsi di acque del Mezzogiorno continentale e delle Isole ed altre norme concernenti la competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche Pag. 160
- 128. — REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2388.
Variazione al perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo. Pag. 161
- 129. — REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2398.
Modifiche al regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali Pag. 161

- 130. — REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2399.
Obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliaria speciale in aspettativa per riduzione di quadri a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600. Pag. 165
- 131. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 34.
Nuovi benefici a favore degli iscritti all'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato. Pag. 167
- 132. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 35.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di 10 milioni al comune di Palermo con fondi da somministrarsi dal Banco di Sicilia per sistemazione finanziaria Pag. 169
- 133. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 39.
Approvazione di regolamenti per l'applicazione di tributi locali Pag. 169
- 134. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 38.
Pagamento degli stipendi, indennità caro-viveri e qualsiasi altra competenza, dovuti al personale telefonico comandato presso le Società concessionarie di zona. Pag. 169
- 135. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2353.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio G. Carducci, in Rimini Pag. 170

136. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2354.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del
Regio ginnasio G. Leopardi, in Recanati. Pag. 170
137. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2355.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del
Regio istituto tecnico Antonio Maria Iaci, in Messina.
Pag. 170
- DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1925.
Tassazione per il trasporto dei cuscinetti a sfere. Pag. 170
- DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1925.
Tassazione per il trasporto del sughero di scarto e dei ritagli
di sughero Pag. 170
- DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.
Tassazione per il trasporto del cloruro di stagno. Pag. 170
- DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1925.
Linea di demarcazione per l'applicazione delle tariffe ecce-
zionali Pag. 171
- DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.
Tassazione per il trasporto dell'asfalto Pag. 171
- DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1925.
Istituzione della Regia agenzia consolare a Castex. Pag. 171
- DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1925.
Istituzione della Regia agenzia consolare a Cotonou in sostituzi-
one di quella di Saint Louis soppressa Pag. 171
- DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1925.
Istituzione della Regia agenzia consolare a Corinto. Pag. 172

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e
media dei consolidati negoziati a contanti Pag. 172
- Ministero delle finanze: Smarrimento di ricevuta (Elenco n. 35).
Pag. 172

BANDI DI CONCORSO

- Ministero della pubblica istruzione: Relazione a S. E. il Ministro
per la pubblica istruzione della Commissione giudicatrice
del concorso fra imprese di teatri lirici italiani Pag. 172

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE (1924-25)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per sa-
bato 23 gennaio 1926, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto legge 27 settembre
1923, n. 2323, col quale si dà approvazione ad un emendamen-
to all'art. 6 del Patto della Società delle Nazioni, adottato
nella seconda assemblea di quella Società, nella seduta del
5 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'ar-
ticolo 6 (n. 179).

2. Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924,
n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa ove nac-
que Giovanni Pascoli (n. 286).

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre
1924, n. 2292, riguardante la autorizzazione di spese relative
alla posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-
Praga ed all'impianto di una linea telefonica tra Fiume e
Trieste (n. 299).

4. Conversione in legge dei Regi decreti n. 1320 del 28 ago-
sto 1924; n. 1462 del 25 settembre 1924; n. 1648 del 20 otto-
bre 1924, che provvedono alla sistemazione dei divieti di im-
portazione e di esportazione delle merci (n. 255).

5. Conversione in legge del R. decreto 4 settembre 1924;
n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia
di importazione temporanea (n. 256).

6. Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924,
n. 1461, che ammette nuove merci al beneficio della importa-
zione temporanea (n. 257).

7. Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (nu-
mero 301).

8. Conversione in legge dei decreti-legge Luogotenenziali
23 marzo 1919, n. 455 e 19 giugno 1919, n. 1040, e dei Regi
decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, nu-
mero 16; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1340;
5 ottobre 1920, n. 1559; e 3 novembre 1921, n. 1667, recanti
provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case
economiche e popolari (n. 234).

9. Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912,
n. 555, sulla cittadinanza (n. 312).

10. Conversione in legge del R. decreto 8 agosto 1924, nu-
mero 1375, che modifica il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2686,
contenente norme per la risoluzione delle controversie su di-
ritti derivanti dal contratto d'impiego privato (n. 102).

11. Conversione in legge del R. decreto 7 agosto 1925, nu-
mero 1516, concernente provvedimenti per facilitare le con-
cessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le
piccole industrie con sede a Venezia (n. 296).

12. Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924,
n. 1736, che accorda agevolanze fiscali alla industria delle
marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta (n. 170).

13. Conversione in legge del R. decreto 16 dicembre 1923,
n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle
opere di ampliamento del porto di Livorno (n. 235).

14. Per la costituzione in Comune autonomo della frazione
Forni di Val d'Astico (Vicenza) (n. 243).

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre
1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della Milizia fer-
roviaria per la sicurezza nazionale (n. 249).

16. Conversione in legge del R. decreto 11 giugno 1925,
n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'ar-
ticolo 15 del R. decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa
la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi
nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra (n. 265).

17. Conversione in legge del R. decreto 11 giugno 1925,
n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di
giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con
funzioni di segretari e vice segretari nel Ministero della giu-
stizia e degli affari di culto (n. 267).

18. Conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1925, nu-
mero 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie
di Ancona delle controversie e degli affari in materia di
statuto personale riguardanti i cittadini italiani in Turchia
(n. 268).

19. Conversione in legge del R. decreto 11 giugno 1925, nu-
mero 913, portante provvedimenti eccezionali per l'Ammini-
strazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione

degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925 (n. 266).

20. Conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1925, numero 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi (n. 270).

21. Conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1925, numero 1325, per la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi (n. 271).

22. Conversione in legge del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile (n. 298).

23. Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena (n. 285).

24. Conversione in legge del R. decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra (n. 288).

25. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico in applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni (numero 315).

26. Autorizzazione della spesa di L. 3,600,000 per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica e telegrafica fra Trieste e Zara (n. 319).

Il presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazioni 125.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 2400.

Esecuzione del protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia; protocollo firmato in Roma il 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904 relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia, protocollo firmato a Roma il 23 dicembre 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI —
GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli: Rocco.*

Protocole addizionale à la Convention italienne-française du 6 juin 1904, relative à l'établissement de voies ferrées entre Coni et Nice, Coni et Vintimille et au dédoublement de la voie ferrée entre Menton et Vintimille.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française se sont mis d'accord pour remplacer par les dispositions ci-après les articles 7, 8 et 9 de la convention du 6 juin 1904.

Art. 7. — L'exploitation du chemin de fer sera réglée de la manière suivante:

Chaque Gouvernement établira ses gares de douane sur son propre territoire; toutefois, un service réduit de douane italien sera institué à Breil et à Fontan Saorge.

Le dit service sera uniquement destiné à la visite des voyageurs avec leurs colis à main, ainsi qu'à celle des bagages enregistrés, étant entendu que ce service laissera intacte, tant à Breil qu'à Fontan-Saorge, l'action de la douane française.

Le nombre des agents de la douane italienne affecté à chacun de ces deux postes sera fixé d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Les agents de la douane italienne seront tenus de limiter leur action à la salle de visite. A l'intérieur de cette salle, ils pourront constater les contraventions aux lois de finance, et, dans les cas prévus par ces lois, saisir les objets déclarés en contravention. La douane italienne aura le droit de transiger sur ces contraventions ou de les déférer aux tribunaux italiens compétents, qui les jugeront d'après les lois de leur pays, de disposer, s'il y a lieu, des objets séquestrés, en vertu soit de la transaction passée avec le prévenu qui en aura fait abandon à la douane italienne, soit d'un jugement devenu définitif qui en aura prononcé la confiscation au profit de la dite douane; de retenir les bagages et colis à main en garantie des amendes, sauf à donner mainlevée moyennant caution.

Chaque Gouvernement assurera l'exploitation des sections situées sur son territoire (le souterrain établi sous le mont Grazián étant considéré comme entièrement situé sur le territoire français).

Toutefois le Gouvernement français autorise le Gouvernement italien à faire continuer en territoire français les trains transitant d'une frontière à l'autre. De son côté le Gouvernement italien s'engage à admettre dans ces trains les rames des voitures à voyageurs et de wagons à marchandises composant les trains en provenance ou à destination de la section de Breil à Nice, de façon à assurer la continuité du service entre les sections françaises et Coni sans imposer aux voyageurs un transbordement à Breil.

Les trains transitant entre les deux frontières devront assurer d'une façon satisfaisante le service des sections françaises et réduire, dans toute la mesure du possible, les stationnements aux points de jonction ou d'échange.

A cet effet, les points d'arrêt et les horaires de ces trains sur le territoire français seront arrêtés par le Gouvernement français d'accord avec le Gouvernement italien.

Si les trains transitant entre les deux frontières ne suffisent pas à assurer le service des sections françaises, le Gouvernement français aura le droit de faire circuler les trains supplémentaires reconnus nécessaires jusqu'à la gare de San Dalmazzo, avec leur personnel et leur matériel.

Art. 8. — Tous les échanges entre l'exploitation française et l'exploitation italienne auront lieu à la gare de Breil par l'intermédiaire du personnel de la gare.

L'administration exploitante italienne pourra avoir en gare de Breil les agents de l'exploitation commerciale, chargés d'opérer la reconnaissance des wagons et des marchandises,

contradictoirement avec les agents de l'administration exploitante française, ainsi que les agents chargés de contrôle de la réfection des écritures. Cette réfection sera faite par des agents de l'administration exploitante française pour le compte de l'administration exploitante italienne.

D'autre part, les machines et les personnel de l'administration exploitante italienne, qui, pour l'exécution du service prévu à l'article 7, auront à séjourner dans la gare de Breil, seront reçus dans les installations de l'administration exploitante française.

Art. 9. — Les trains circulant entre San Dalmazzo et Breil pourront être accompagnés par un double personnel de conducteurs appartenant aux deux nationalités, dont chacun assurera le service sur son territoire.

Sur le tronçon compris entre Breil et la frontière sud le service sera assuré par les conducteurs italiens.

Le présent protocole additionnel sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires nommés à cet effet et dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme ont signé le présent protocole et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en deux exemplaire, le 23 décembre 1923.

(L. S.) Signé BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) Signé CAMILLE BARRÈRE

Vistò, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 126.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2386.

Istituzione di apposito ruolo per il posto di amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente ruolo:

CANALI CAVOUR.

Carriera amministrativa.

(Gruppo A).

Grado

Numero
dei posti

6° Amministratore generale dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour). 1

Il posto predetto è conferito a scelta dal Ministro per le finanze ad un funzionario di grado 6° appartenente ai ruoli tecnici di gruppo A del Ministero delle finanze.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926, Atti del Governo, registro 244, foglio 109. — FAINI.

Numero di pubblicazione 127.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. 2385.

Disposizioni per la sistemazione idraulica di pianura dei corsi di acque del Mezzogiorno continentale e delle Isole ed altre norme concernenti la competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visti i Nostri decreti 7 luglio 1925, n. 1173, e 15 agosto 1925, n. 1636, coi quali furono istituiti i Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole e l'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli;

Considerata la necessità e l'urgenza di perfezionare e chiarire alcune delle disposizioni vigenti in materia di competenza dei nuovi istituti per metterli in grado di assolvere il loro compito con rapidità ed efficacia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per l'interno e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la sistemazione idraulica di pianura dei corsi di acqua del Mezzogiorno continentale e delle Isole, inclusi negli elenchi e nei piani da approvare ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, l'esecuzione delle opere è fatta a cura dello Stato.

La spesa relativa è ripartita in ragione di 5/6 a carico dello Stato e di 1/6 a carico della Provincia o delle Provincie interessate.

Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della manutenzione, si provvederà alla classificazione fra le idrauliche di seconda categoria delle arginature compiute, stabilendosi con decreto Reale, su proposta del Ministro nei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, i limiti delle opere da comprendersi nella seconda, rimanendo la restante parte assegnata alla terza categoria.

E' fatta però eccezione per quelle opere o parti di opere che essendo principalmente intese a difendere abitati, potranno essere classificate nella quinta categoria.

Le stesse norme si applicano alle Provincie, confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale, quando il tratto del corso di acqua da sistemare sia comune con esse.

Ferme restando le disposizioni relative alle opere di bonifica e di sistemazione montana, in quanto mantenute dai testi unici 30 dicembre 1923, nn. 3256 e 3267, sono abrogate le rimanenti norme dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568.

Art. 2.

Le determinazioni e i pareri dei Provveditori alle opere, dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli e dei Comitati tecnico-amministrativi funzionanti presso i Provveditorati e l'Alto Commissariato sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale.

Art. 3.

Nel termine di tre anni dalla pubblicazione del presente decreto il Governo del Re ha facoltà di provvedere con norme aventi vigore di legge, alla interpretazione autentica delle disposizioni vigenti in materia di opere di competenza dei Provveditorati e dell'Alto Commissariato per Napoli e alla semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURLATI — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 108. — FAINI.

Numero di pubblicazione 128.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2388.

Variazione al perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511;

Vista la deliberazione presa nella seduta del 21 novembre corrente anno, dalla Commissione amministratrice dell'Ente autonomo del Parco predetto;

Considerato che, per il raggiungimento dei fini del Parco medesimo, si rende necessario estendere il perimetro di esso a taluni terreni limitrofi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo è esteso al territorio segnato sulla carta annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 111. — FAINI.

NB. — La carta verrà pubblicata nella sola Raccolta.

Numero di pubblicazione 129.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2398.

Modifiche al regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visti i Regi decreti 10 maggio 1925, n. 600 e 15 ottobre 1925, n. 1836;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera a) dell'art. 10 del regolamento approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 (1), è sostituita dalla seguente:

« a) ai salariati di qualsiasi categoria, in tutti i giorni, anche festivi, in cui ad essi compete la paga o retribuzione, intera o ridotta, o il sussidio d'infermità di cui agli articoli 49 o 50 e 51 del testo unico o i trattamenti di assistenza di cui al secondo comma dell'art. 107; »

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 26 del regolamento è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

(1) Il regolamento per l'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato col Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, viene, per brevità, indicato nei successivi articoli del presente decreto, con la locuzione « regolamento ».

« Nelle ammissioni di operai, sia permanenti che temporanei, fermo restando il disposto dell'art. 14 del testo unico, è riconosciuto fra i candidati ammessi ai concorsi, diritto di precedenza, a parità di condizioni:

1° agli operai permanenti in servizio presso la stessa amministrazione, in occasione di passaggi di gruppo;

2° agli operai permanenti che prestarono lodevole servizio e furono licenziati per diminuzione di lavoro, riduzione di personale, provvedimenti generali di riforma delle maestranze, ancorchè riassunti in qualità di temporanei;

3° agli operai temporanei in servizio, quando si tratti di assunzioni di permanenti;

4° agli operai temporanei che cessarono dal lavoro per servizio militare obbligatorio, quando si tratti dell'assunzione di temporanei;

5° ai decorati di medaglie al valore;

6° ai mutilati e invalidi di guerra;

7° ai parenti o congiunti di militari, impiegati o salariati statali morti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio (moglie, figli, madre, fratelli o sorelle, nubili o vedove, che siano unici sostegni della propria famiglia);

8° agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

9° agli ex combattenti, che comprovino di aver prestato almeno 6 mesi di servizio presso l'esercito operante;

10° agli operai che abbiano subita inabilità parziale permanente, per infortuni dipendenti da causa di servizio quando si tratti di assunzione di temporanei;

11° ai già operai permanenti, licenziati o licenziatisi per servizio militare, che abbiano perduto il diritto alla riammissione, per non aver presentata la relativa domanda nel termine stabilito;

12° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio, con qualsiasi qualifica, alla stessa amministrazione, per un anno almeno;

13° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio ad altre amministrazioni dello Stato;

14° ai più anziani in età, quando non sia diversamente disposto dai regolamenti delle singole amministrazioni ».

Art. 3.

All'art. 27 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Per la determinazione della qualità di ex combattente, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico valgono le norme vigenti per gli impiegati civili ».

Art. 4.

All'art. 92 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« I capi degli uffici hanno però facoltà di trattenere i detti operai oltre i limiti del normale orario d'ufficio e fino al limite massimo dell'orario stabilito per gli operai; peraltro, fino al compimento di otto ore di lavoro giornaliero, non spetta loro alcun compenso o retribuzione ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 121 del regolamento è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

« Infine, se le assenze arbitrarie si prolunghino oltre 10 giorni consecutivi, o si verifichino saltuariamente per più di 20 giorni in un semestre o di 30 in un anno, ovvero in più brevi periodi di tempo, può applicarsi il licenziamento di autorità, di cui all'art. 145 del presente regolamento ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 144 del regolamento è sostituito dal seguente:

« I licenziamenti di autorità di salariati, per diminuzione di lavoro o per soppressione o riduzione di servizi, si effettuano cominciando dagli operai temporanei ed incaricati provvisori, anche prima della scadenza dei contratti di lavoro, e passando poi, ove ne sia il caso, rispettivamente, agli operai permanenti ed incaricati stabili. Però il licenziamento degli operai permanenti ed incaricati stabili deve, in ogni modo, effettuarsi, qualora, in conseguenza della soppressione o riduzione dei servizi, venga anche ridotto, in qualche gruppo, il numero massimo dei posti stabilito dalle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, e risulti nei gruppi medesimi eccedenza di personale, ovvero anche risultino delle eccedenze negli organici stabiliti, per ogni stabilimento o servizio, nei regolamenti speciali delle singole amministrazioni. Tale licenziamento non si effettua ove vi sia modo, per disponibilità di posti in gruppi inferiori, di sistemarvi utilmente, col suo consenso, il predetto personale eccedente, a norma dei precedenti articoli 43, 44 e 46. Siffatta sistemazione, per i capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, per le operaie di controllo o sorveglianza e per i capi incaricati del gruppo III implica la revoca dalle loro funzioni a mente dei predetti articoli 44 e 46 ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 145 del regolamento è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

« Il licenziamento di autorità per assenze arbitrarie si applica nei casi previsti ai precedenti articoli 121, terzo e quinto comma, e 142, terzo comma. Vi provvede l'Amministrazione centrale, per gli operai permanenti e incaricati stabili, e, ove sia stabilito dai singoli regolamenti, anche per gli operai temporanei; vi provvedono i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici competenti, per gli altri salariati. In ogni caso, non occorre alcun preavviso o diffida, nè v'è obbligo di contestazioni o di richiesta di giustificazioni ».

Al quarto comma dello stesso articolo è soppressa la lettera b).

Art. 8.

Al secondo comma dell'art. 195 del regolamento è apporata la seguente aggiunta: « e salvo quanto possano stabilire le amministrazioni centrali circa l'indicazione dell'ente a carico del quale deve essere posto il pagamento delle competenze dovute ai salariati ».

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1926, nel primo comma dell'articolo 230 del regolamento alle parole « in base ad autorizzazione dei Ministri » sono sostituite le seguenti: « con decreto del Ministro interessato di concerto col Ministro delle finanze ».

Art. 10.

Il secondo comma, lettera a) dell'art. 231 del regolamento è sostituito dal seguente:

« a) il soprassaldo disposto dal predetto art. 230, lettera g) a favore dei capi officina, capi stazione, capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, delle operaie di controllo

o sorveglianza e delle ricevitrici e controllatrici, esclusi i capi squadra e i capi gruppo. Tale soprassoldo, ad ogni modo, cessa durante la sospensione dalle funzioni e non viene corrisposto nei giorni di licenza con paga e nei casi di malattia non proveniente da cause di servizio. Nei casi di infortuni sul lavoro è commisurato all'importo del sussidio dovuto; ».

Art. 11.

Al secondo comma dell'art. 248 del regolamento sono aggiunte le seguenti parole: «Le multe però potranno essere versate direttamente agli istituti di previdenza stabiliti dall'art. 44, comma terzo e quarto, del testo unico, nel qual caso si ometterà l'osservanza delle disposizioni del successivo articolo ».

Art. 12.

Nel primo comma dell'art. 260 del regolamento alle parole: « il compenso di lavoro stabilito dalla seguente tabella » sono sostituite le seguenti: « un compenso di lavoro da stabilirsi dalle singole Amministrazioni, non superiore a quello di cui alla seguente tabella ».

Art. 13.

Alla data del 28 febbraio 1925 indicata al terzo comma dell'art. 269 del regolamento, è sostituita quella del 1° dicembre 1925.

Art. 14.

All'art. 270 del regolamento è aggiunto il seguente comma: « Per le Amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, alla data stessa, indicata al primo comma del presente articolo è rispettivamente sostituita quella del 30 giugno 1925 o del 30 novembre 1925 a seconda che le Amministrazioni stesse si avvalsero della proroga di termini stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, ovvero di quella stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836 ».

Art. 15.

All'art. 282 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Per le Amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, all'anzidetta data del 1° marzo 1925 è rispettivamente sostituita quella del 1° luglio 1925 o del 1° dicembre 1925 a seconda che le amministrazioni stesse si avvalsero della proroga di termini stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, numero 600, ovvero di quella stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836 ».

Art. 16.

Nell'art. 283, primo comma, del regolamento, alla data 31 marzo 1925 è sostituita quella del 31 gennaio 1926.

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Per le Amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, alla data anzidetta, indicata al secondo comma del presente articolo, è rispettivamente sostituita quella del 30 giugno 1925, o del 30 novembre 1925, a seconda che le Amministrazioni stesse si avvalsero della proroga stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, ovvero di quella stabilita dall'art. 1 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1836. Ana-

logamente alle parole « il primo bimestre dell'anno 1925 » contenute nel terzo e nel quinto comma del presente articolo, sono rispettivamente sostituite quelle « il primo semestre 1925 » ovvero quelle « i primi undici mesi del 1925 »; ed alle parole « dal 1° luglio 1924 a tutto febbraio 1925 » contenute nel sesto comma dell'articolo stesso, sono sostituite rispettivamente quelle « dal 1° luglio 1924 a tutto giugno 1925 » ovvero quelle « dal 1° luglio 1924 a tutto novembre 1925 ».

Art. 17.

All'art. 284 del regolamento è aggiunto il seguente comma: « Per le amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, la riduzione dell'indennità caro-viveri disposta dal primo comma del presente articolo viene applicata, quando non sia stata già effettuata, a cominciare dal primo pagamento delle ordinarie competenze dovute dal 1° luglio 1925, ovvero dal 1° dicembre 1925, a seconda che le amministrazioni si avvalsero della proroga di termini stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, o di quella stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836. In tal caso alla revisione di cui è cenno nel secondo comma del presente articolo si farà rispettivamente luogo per il periodo dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, ovvero per il periodo dal 1° luglio 1924 al 30 novembre 1925 ».

Art. 18.

Nell'articolo 285 del regolamento alla data del 31 marzo 1925, ivi indicata al primo comma, è sostituita quella del 31 gennaio 1926.

Art. 19.

Il secondo comma dell'art. 289 del regolamento è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle disposizioni relative ai licenziamenti ed alle punizioni disciplinari per cause verificatesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, ancorchè abbia luogo dopo quest'ultima data, si effettua con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« La data del 1° marzo 1925 indicata nel precedente comma è sostituita da quella del 1° dicembre 1925 per gli operai permanenti e gli incaricati stabili inquadriati successivamente al 28 febbraio 1925 ».

Art. 20.

All'art. 290 del regolamento è aggiunto il seguente comma: « Per le amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, l'accredito di cui al primo comma del presente articolo viene fatto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1925, o per quello dal 1° gennaio al 30 novembre 1925, a seconda che le amministrazioni stesse si avvalsero della proroga di termini stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, ovvero di quella stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836 ».

Art. 21.

Il penultimo comma dell'art. 295 del regolamento è sostituito dal seguente:

« Le somme spettanti dal 1° luglio 1924 pei soprassoldi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, e quelle dovute nell'anno 1924 per il soprassoldo previsto al quarto comma dell'articolo stesso saranno accreditate agli aventi diritto per gli effetti di cui al successivo art. 296 ».

Art. 22.

All'art. 297 del regolamento è aggiunto il seguente comma con effetto dal 1° gennaio 1926:

« Ai marescialli capi officina reggimentali in servizio alla data di applicazione del presente regolamento è concessa, a titolo di assegno personale, la differenza fra il trattamento prescritto dal precedente art. 260 e l'assegno fisso giornaliero di L. 8 precedentemente goduto ».

Art. 23.

All'art. 298 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Per le amministrazioni che non providero all'inquadramento entro il 28 febbraio 1925, a tale data ed a quella del 30 aprile 1925, stabilite nei precedenti commi, sono rispettivamente sostituite quelle del 30 giugno 1925 e del 31 agosto 1925, ovvero quelle del 30 novembre 1925 e del 1° dicembre 1925, a seconda che esse Amministrazioni si avvalsero della proroga di termini concessa col Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, o di quella concessa col Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836 ».

Art. 24.

Al primo comma, lettera a), dell'art. 299 del regolamento è apportata la seguente aggiunta: « L'applicazione dell'uno e dell'altro trattamento è fatta su richiesta degli interessati o, eventualmente, delle loro famiglie ».

All'articolo stesso sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le Amministrazioni che non providero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, a tale data, indicata nel primo comma del presente articolo, è sostituita quella del 30 giugno 1925, o quella del 30 novembre 1925, a seconda che le Amministrazioni stesse si avvalsero della proroga di termini stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, o di quella stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836.

La data del 1° marzo indicata nel comma suddetto è, in tal caso, analogamente sostituita da quella del 1° luglio 1925, o del 1° dicembre 1925.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo, per i famigli delle scuole e dei collegi militari dipendenti dal Ministero della guerra, si considera come facente parte della paga, nella misura di L. 2.50 giornaliera, il trattamento di vitto goduto sia in contanti che in natura. La mercede complessiva giornaliera da valutarsi in dipendenza dell'aumento predetto non potrà eccedere la somma di L. 12 giornaliera ».

Art. 25.

Nell'art. 300 del regolamento, alla data 28 febbraio 1925 è sostituita quella del 1° dicembre 1925.

Art. 26.

A decorrere dalla data di applicazione del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove provincie della legislazione di previdenza sociale del Regno, l'assicurazione malattie di cui all'art. 302 del regolamento è mantenuta per i soli operai giornalieri e incaricati provvisori che già in precedenza ne godevano.

Per il restante personale vengono applicate le disposizioni contenute negli articoli 49, 50 e 51 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Art. 27.

All'ultimo comma dell'art. 303 del regolamento, alle parole: « entro il 31 marzo 1925 » sono sostituite le seguenti: « entro il termine di due mesi dal loro licenziamento ».

Art. 28.

Ai salariati licenziati in dipendenza dell'art. 298 del regolamento, l'indennità prevista dall'art. 9 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, potrà essere corrisposta in unica rata successivamente al loro licenziamento.

Art. 29.

Agli operai mutilati ed invalidi di guerra inquadrati, come permanenti in dipendenza delle norme contenute nel Regio decreto 14 maggio 1925, n. 756, viene corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1924, un soprassoldo pari alla differenza tra il totale importo degli assegni già da essi percepiti come temporanei, escluso il guadagno del cottimo, ed il totale importo delle competenze loro assegnate come permanenti. Detto soprassoldo rimane assorbito con i successivi aumenti di paga.

Art. 30.

La lettera a), n. 1, della tabella n. 1, allegata al regolamento, è modificata come segue:

a) FINANZE.

1. — Manifatture dei tabacchi.

Gruppo I	50
» II	700
» III	1.400
» IV	950
» V	15.000
Totale	18.100

Art. 31.

La lettera b), n. 9, della tabella n. 1, allegata al regolamento, è modificata come segue:

b) GUERRA.

9. — Operai dei vari servizi (*).

Gruppo I	200
» II	292
Totale	492

E' inoltre soppressa la nota (3).

Art. 32.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 la lettera c), della tabella n. 1 allegata al regolamento, è sostituita dalla seguente:

c) MARINA.

11-12. — Operai dei vari servizi.

Gruppo I	210
» II	360
» III	6 (*)
Totale	576

(*) Riservati ai soli famigli della Regia Accademia navale.

Art. 33.

A decorrere dal 1° agosto 1925 la lettera g) della tabella n. 1 allegata al regolamento, è modificata come segue:

g) AFFARI ESTERI.

22. — Officina tipografica.

Gruppo	I	1
»	II	12
»	III	1
»	IV	3

Totale . . . 17

Art. 34.

In dipendenza delle norme contenute nel Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1635, la tabella n. 3 allegata al regolamento, a decorrere dal 1° aprile 1925, è sostituita dalla seguente:

	GRUPPI					Totali
	a) Servizio di vigilanza finanziaria marittima o lacuale b) Magazzini generali di Trieste			c) Altri servizi pubblici		
	I	II	III	IV		
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Capo incaricati	Incaricati	
a) Finanze:						
1. Vigilanza finanziaria	16	7	12	—	—	35
b) Lavori Pubblici:						
2. Cantonieri delle strade nazionali	—	—	—	457	2850	3307
3. Guardiani di bonifica	—	—	—	—	210	210
4. Guardiani idraulici	—	—	—	—	928	928
c) Comunicazioni:						
5. Magazzini generali di Trieste	12	102	236	—	—	350
	28	109	248	457	3988	4830

Art. 35.

Le disposizioni del presente decreto, in quanto non sia in esse altrimenti disposto, hanno effetto dalla data di applicazione delle corrispondenti norme del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, Al Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1926.
Atto del Governo, registro 244, foglio 122. — FAINI.

Numero di pubblicazione 130.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2399.

Obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliaria speciale in aspettativa per riduzione di quadri a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, e 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1600, riflettente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali attualmente in posizione ausiliaria speciale, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, è disposto di ufficio con Regio decreto.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri in virtù del predetto decreto legge sono ufficiali del servizio attivo permanente, collocati fuori dei quadri organici del Regio esercito e non provveduti d'impiego.

Essi sono iscritti nei ruoli subito dopo gli ufficiali del servizio attivo permanente in servizio effettivo della medesima arma o del medesimo corpo.

Art. 2.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, hanno diritto:

a) ai 4 quinti dello stipendio inerente al grado che rivestivano all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, computato sulla base dell'anzianità di grado e di servizio da ufficiale alla data di entrata in vigore dell'ora citato Regio decreto legge e secondo le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395.

Per gli ufficiali generali lo stipendio da prendere per base agli effetti della determinazione dell'assegno di aspettativa è quello inerente al grado assunto, per effetto del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, in sostituzione del grado rivestito all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale:

b) ai 4 quinti dell'indennità militare inerente al grado suddetto ed all'aumento di L. 1440 annue sull'indennità stessa per coloro che hanno famiglia.

Art. 3.

Per gli aumenti di stipendio a cui gli ufficiali matureranno il diritto dopo la data di entrata in vigore del R. decreto-

legge 4 settembre 1925, n. 1600, valgono le disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Peraltro, agli effetti della determinazione degli aumenti periodici di stipendio e della pensione di riposo, nonché per la reversibilità della pensione nel caso di matrimonio contratto nel periodo trascorso in posizione ausiliaria speciale, dovrà essere tenuto presente il disposto dell'art. 3 del R. decreto legge 4 settembre 1925 sopra citato.

Il diritto a pensione della vedova dell'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'ufficiale aveva compiuto l'età di cinquanta anni, è subordinato alla condizione che il matrimonio stesso sia anteriore di due anni almeno al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio attivo permanente prescritto per il grado con cui l'ufficiale lasciò il servizio effettivo, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

Art. 4.

L'assegno personale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, verrà determinato computando la differenza fra gli assegni di posizione ausiliaria speciale (pensione provvisoria e indennità varie di posizione ausiliaria speciale), di cui gli ufficiali godevano il giorno precedente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge di cui sopra, ed i nuovi assegni dovuti alla data di entrata in vigore del medesimo Regio decreto-legge.

Art. 5.

Le promozioni conseguite durante il periodo trascorso in posizione ausiliaria speciale o che verranno conseguite durante l'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, non danno luogo ad aumenti di assegni.

Art. 6.

Gli ufficiali di cui all'art. 1 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri col grado e con l'anzianità che attualmente rivestono in posizione ausiliaria speciale.

L'avanzamento degli ufficiali come sopra collocati in aspettativa per riduzione di quadri e le relative procedure sono regolati secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, ma le promozioni saranno effettuate subito dopo, e dei pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio effettivo.

Gli ufficiali iscritti sul quadro d'avanzamento per l'anno 1925 siccome idonei al grado superiore nella posizione ausiliaria speciale, conserveranno tale idoneità, per l'anno medesimo, all'avanzamento nell'aspettativa per riduzione di quadri.

I giudizi di non idoneità all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

L'anzianità da attribuirsi agli ufficiali stessi nel nuovo grado non potrà essere mai anteriore alla data di collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Gli ufficiali del personale permanente dei distretti e delle fortezze in posizione ausiliaria speciale trasferiti in aspettativa per riduzione di quadri non potranno conseguire le

eventuali promozioni ai gradi superiori se non dopo che saranno stati promossi nell'aspettativa per riduzione di quadri i pari grado ed anzianità delle armi combattenti.

L'esclusione definitiva dall'avanzamento o la rinuncia ad esso non importano la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 7.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi delle presenti disposizioni potranno essere richiamati temporaneamente alle armi, di autorità, per mobilitazione generale o parziale dell'Esercito od in caso di necessità. Essi, però, in seguito a loro domanda avranno di massima la precedenza sui pari grado delle categorie in congedo provvisti di pensione nel caso di richiami temporanei in tempo di pace.

I richiami avranno luogo sempre con decreto Reale.

Art. 8.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non possono contrarre matrimonio senza il Regio assentimento, neppure dopo aver superato il limite di età stabilito per la cessazione in via normale dal servizio attivo permanente.

Art. 9.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi delle presenti disposizioni possono esercitare qualsiasi professione o coprire qualunque carica ed impiego in aziende private purchè non in contrasto col decoro e con l'obbligo di conservarsi disponibili per i richiami previsti dal precedente art. 7.

Qualora accettino funzioni di amministratori delegati o parenti in società commerciali, industriali o di credito che abbiano rapporti contrattuali con le Amministrazioni militari dello Stato saranno collocati a riposo.

Gli ufficiali che assumono tali funzioni presso le aziende ora specificate, devono farne dichiarazione all'atto dell'assunzione, o non appena l'azienda inizi rapporti contrattuali con le Amministrazioni militari dello Stato.

L'ufficiale che omette di fare tale dichiarazione sarà sottoposto a giudizio disciplinare a termine delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri potrà essere nominato ad impiego civile dello Stato, rimanendo sospesa la concessione degli assegni militari se meno favorevoli di quelli civili.

Art. 10.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri che venissero collocati a riposo, per imbecillità fisica, prima del raggiungimento del limite di età di cui all'art. 2, primo comma, del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, liquideranno la pensione definitiva sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio effettivo, col grado che rivestivano all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, nel triennio immediatamente anteriore alla data del collocamento a riposo.

Agli ufficiali che per qualunque ragione cessassero dall'aspettativa per riduzione di quadri prima di aver raggiunto 20 anni di servizio, la pensione definitiva sarà calcolata sulla base di 20 anni di servizio.

Nei casi di perdita del grado, l'assegno di pensione sarà liquidato con le stesse norme vigenti per gli ufficiali in ser-

vizio attivo permanente tenuto conto della disposizione di cui al precedente comma e sopra una media di stipendi calcolata nel modo previsto dall'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, nel caso che la perdita del grado si sia verificata dopo il raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui l'ufficiale lasciò il servizio effettivo, od altrimenti calcolata in base agli stipendi che l'ufficiale avrebbe percepiti in servizio effettivo negli ultimi tre anni anteriori alla perdita del grado.

Art. 11.

Gli ufficiali transitati in aspettativa per riduzione di quadri continueranno a percepire gli assegni dai distretti che già li amministravano.

Art. 12.

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali di cui sopra è fatta con decreto Ministeriale, come per tutti gli altri ufficiali; ma, per la prima applicazione del ripetuto Regio decreto-legge, la determinazione e la conseguente corrispondenza degli stipendi sarà provvisoriamente effettuata dai rispettivi distretti.

Questi trasmetteranno poi al Ministero (Gabinetto del Ministro per gli ufficiali generali, e Direzione generale personale ufficiali per tutti gli altri ufficiali), per ciascun ufficiale, uno specchio dal quale risultino i computi fatti per la liquidazione degli assegni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle
finanze (R. decreto 10 ottobre 1925,
n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocca.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 123. — FAINT.

Numero di pubblicazione 131.

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1926, n. 34.

Nuovi benefici a favore degli iscritti all'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I minimi degli assegni stabiliti dalle tabelle A e B annesso al R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo

unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato, sono elevati a L. 1000 per le vedove, a L. 900 per gli orfani, ed a L. 800 per i genitori e i fratelli degli iscritti all'Opera medesima.

Sono aumentati di L. 200 gli assegni alle vedove, qualora queste abbiano uno o due orfani minorenni a loro carico, e di L. 400 se il numero di detti orfani è superiore a due.

Questa disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1926 e si applica pure agli assegni liquidati o da liquidare con decorrenza anteriore.

Art. 2.

Ai concorsi annuali che l'Opera di previdenza bandisce per borse di studio sono ammessi anche i figli dei funzionari civili e militari in servizio attivo, che iniziano gli studi in Regie università o in altri Regi istituti superiori equipollenti, nonchè quelli che, dopo conseguita la laurea, intendano seguire un corso di perfezionamento in Italia o all'estero.

Gli aspiranti alle borse di studio indicate nel comma precedente debbono dimostrare di avere nella sessione estiva superati gli esami di ammissione al corso universitario, o ad altro istituto superiore, con una media generale non inferiore a otto decimi; invece i candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una votazione non inferiore a nove decimi.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina ogni anno il numero di dette borse da mettere a concorso e fissa le altre condizioni necessarie per il conferimento delle borse stesse.

Art. 3.

L'Opera di previdenza è autorizzata a soccorrere i funzionari civili e militari in servizio attivo, che, ricoverati in una clinica ospedaliera per subire una grave operazione chirurgica, non siano in grado di provvedere alla spesa occorrente.

La somma complessiva da erogarsi per tali soccorsi non deve in ogni anno superare le L. 500.000.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme per la misura ed il conseguimento di tale beneficio e le relative modalità di pagamento.

Art. 4.

All'art. 23 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, si sostituisce il seguente:

« L'Opera di previdenza può investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire, sotto la sua diretta dipendenza, a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei personali civili e militari dello Stato.

« L'Opera è pure autorizzata a concedere mutui agli Istituti che hanno convitti propri con le finalità indicate nel comma precedente, qualora gli Istituti debbano provvedere alla costruzione, all'acquisto o al restauro di edifici propri aventi la detta destinazione ».

Art. 5.

L'art. 24 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, è modificato nel modo seguente:

« Al personale civile e militare dello Stato, collocato a riposo con diritto a pensione, è corrisposta, a titolo d'indennità di buonuscita, una somma pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio

effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a godere dei benefici dell'Opera di previdenza.

« L'indennità di buonuscita è dovuta dopo il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto alla normale pensione vitalizia, e dopo almeno sei anni effettivi di compartecipazione all'Opera di previdenza, detratti i periodi di sospensione dall'impiego e di aspettativa senza assegni, o per riduzione di quadri.

« In nessun caso l'indennità di buonuscita può essere inferiore a L. 1200, né superiore a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo.

« Questa disposizione si applica a favore dei funzionari civili e militari e dei loro superstiti, che acquistano il diritto all'indennità dal 1° gennaio 1926 in poi. Ai funzionari collocati a riposo con decorrenza anteriore rimane applicabile l'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36 ».

Art. 6.

L'art. 39 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, è modificato come segue:

« Con effetto dal 1° gennaio 1926 la misura degli assegni vitalizi facoltativi concessi e da concedersi sui fondi della Cassa sovvenzioni è deliberata dal Consiglio di amministrazione nella maniera seguente:

a) per gli impiegati dispensati dal servizio a causa d'invalidità e di età avanzata senza diritto a pensione da L. 1200 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito dagli ex funzionari;

b) per la vedova con prole minorenni sino ad un massimo di L. 1200 annue;

c) per la vedova senza prole, o con prole maggiorenne, nonché per gli orfani, sino ad un massimo di L. 1000 annue;

d) per i genitori sino ad un massimo di L. 800 annue.

« Al maggiore onere derivante dalla misura degli assegni fissati col precedente comma provvederà l'Opera di previdenza con le proprie entrate annuali, qualora non siano sufficienti quelle della Cassa sovvenzioni.

« Il numero degli assegni suddetti da conferirsi annualmente mediante concorsi per titoli non può eccedere quello delle eliminazioni accertate durante l'anno precedente al bando di concorso ».

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 4, 37 (ultimo comma) e 43 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VICE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926
Atti del Governo, registro 244, foglio 103. — FAINI.

Numero di pubblicazione 132.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 35.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di 10 milioni al comune di Palermo con fondi da somministrarsi dal Banco di Sicilia per sistemazione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di speciali provvidenze in favore del comune di Palermo per metterlo in grado di sistemare debiti onerosi e passività di bilancio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, al saggio del 5 e 7/8 per cento, la somma di L. 10,000,000 per mutuarla a sua volta al comune di Palermo allo scopo di metterlo in grado di estinguere debiti onerosi e passività di bilancio debitamente e preventivamente accertati.

All'operazione è applicabile il 2° comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente predetto, la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia è autorizzata a derogare dalle disposizioni e dalle limitazioni stabilite dagli articoli 32 e 33 dello statuto approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 326.

Art. 2.

Il mutuo che, ai termini dell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti farà al comune di Palermo, sarà concesso all'interesse del 5 e 7/8 per cento, di cui il 3 per cento a carico dello Stato e con ammortamento in 35 annualità, da garantirsi nei modi previsti dagli articoli 75 e seguenti del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per la contrattazione, la concessione e la somministrazione del mutuo predetto saranno applicabili, oltre le disposizioni del testo unico in parte modificato dai Regi decreti-legge 20 ottobre 1921, n. 576, e 8 febbraio 1923, n. 287, anche quelle del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Però, in parziale deroga alle disposizioni stesse, le delegazioni rilasciate dal Comune a favore della Cassa depositi e prestiti, saranno da questa depositate presso la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, alla quale il Comune pagherà direttamente le singole rate bimestrali in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali.

Art. 3.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento del mutuo di cui all'art. 2 nei rapporti tra il Comune e la Cassa depositi e prestiti, tanto questa quanto la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, decorsi sei anni dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, avranno, rispettivamente, la facoltà, previa regolare diffida da darsi sei mesi prima della scadenza del sessennio, di far luogo all'anticipata estinzione del residuo debito e di ottenere l'anticipato rimborso.

In mancanza di diffida, s'intenderà tacitamente prorogata la reciproca obbligazione per altri sei anni, allo scadere dei

quali potrà aver luogo l'anticipata estinzione del debito, ovvero la proroga per altro sessennio, e così per i sessenni successivi e per l'ultimo periodo quinquennale.

Art. 4.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dal presente decreto tra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, le disposizioni del presente decreto sostituiscono in ogni effetto la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite tra i due Istituti per semplice corrispondenza.

Art. 5.

Tutte le delegazioni che il comune di Palermo, su richiesta della Cassa depositi e prestiti, dovrà emettere per effetti del passaggio dei dazi dal Governo al detto Comune, in esecuzione dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, in sostituzione delle garanzie date mediante cessione di una corrispondente quota del canone annuo governativo, per l'ammortamento di mutui già in corso, sono soggette alla tassa fissa di bollo di L. 3.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 104. — FAINI.

Numero di pubblicazione 133.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 39.

Approvazione di regolamenti per l'applicazione di tributi locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, in ogni tempo, la omologazione o il visto a norma dell'art. 217

della legge comunale e provinciale, sopra regolamenti che non siano stati sottoposti in tempo debito alla omologazione o al visto predetti e in base ai quali i Comuni e le Province abbiano riscosso tributi di loro spettanza.

Questi regolamenti devonsi riconoscere, dopo tali formalità, come aventi piena efficacia, fin dall'inizio di loro applicazione, per ogni effetto di legge.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 127. — FAINI.

Numero di pubblicazione 134.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 38.

Pagamento degli stipendi, indennità caro-viveri e qualsiasi altra competenza, dovuti al personale telefonico comandato presso le Società concessionarie di zona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito in legge il 10 dicembre 1925, n. 2210;

Considerate le ragioni di opportunità e di economia che consigliano di semplificare le attuali modalità di pagamento delle competenze dovute in base alle disposizioni vigenti al personale comandato a prestar servizio presso le Società concessionarie di zona;

Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il pagamento degli stipendi, indennità caro-viveri e qualsiasi altra competenza dovuti in base alle disposizioni vigenti al personale telefonico comandato presso le Società concessionarie di zona, sarà effettuato, a datare dal mese di gennaio 1926 dalle Società stesse sulle note nominative compilate dall'Amministrazione postale e telegrafica in base ai conti correnti tenuti dalle dipendenti Direzioni provinciali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 107. — FAINI.

Numero di pubblicazione 135.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2353.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio G. Carducci, in Rimini.

N. 2353. R. decreto 6 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio G. Carducci, in Rimini, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 136.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2354.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio G. Leopardi, in Recanati.

N. 2354. R. decreto 6 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio G. Leopardi, in Recanati, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 137.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2355.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Antonio Maria Iaci, in Messina.

N. 2355. R. decreto 6 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Antonio Maria Iaci, in Messina, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1925.

Tassazione per il trasporto dei cuscinetti a sfere.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) è aggiunta la voce « Cuscinetti a sfere od a rulli », con la classificazione 45 51 53 — —.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1925.

Tassazione per il trasporto del sughero di scarto e dei ritagli di sughero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 per cento (allegato n. 3 al R. decreto 6 aprile 1925, n. 372) è aggiunta la voce « Sughero di scarto e ritagli di sughero sciolti, per spedizioni fra stazioni della Sardegna fruenti della tariffa eccezionale n. 135 P. V. ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.

Tassazione per il trasporto del cloruro di stagno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, la classificazione delle voci « Cloruro di stagno » e « Stagno (cloruro di) » della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è così modificata: « 44 46 48 — — »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1925.

Linea di demarcazione per l'applicazione delle tariffe eccezionali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle tariffe eccezionali della grande e della piccola velocità (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose), in cui è indicata la linea Fiumicino-Roma-Castellammare Adriatico-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra, tale indicazione è sostituita dalla seguente: « Fiumicino-Roma-Castellammare Adriatico-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazione Sulmona-Raiano) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.

Tassazione per il trasporto dell'asfalto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, alla tariffa eccezionale n. 125 P. V. è fatta la seguente aggiunta:

« I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun risarcimento dall'Amministrazione per gli eventuali ritardi nei termini di resa, come pure per l'eventuale avaria, deterioramento o di

spersione, quando non abbia provato che essi derivino da colpa dell'Amministrazione ».

Art. 2.

Per i trasporti di asfalto in pezzi od in polvere, effettuati in base alla tariffa eccezionale n. 125 P. V. dalla stazione di Ragusa agli scali marittimi della Sicilia, sono concessi, in via di rimborso, i seguenti abbuoni:

10 per cento per le tonnellate eccedenti un quantitativo annuo di 25,000 tonnellate fino a 50,000 tonnellate;

15 per cento per le tonnellate eccedenti un quantitativo annuo di 50,000 tonnellate.

Gli abbuoni suddetti saranno corrisposti, in ogni caso, alla ditta mittente, verso presentazione delle ricevute in partenza, anche se i trasporti furono eseguiti in assegno.

Art. 3.

Il provvedimento di cui al precedente art. 2 viene attuato in via di esperimento ed avrà vigore per un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1925.

Istituzione della Regia agenzia consolare a Castex.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Castex alla dipendenza del Regio consolato generale e La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1925.

Istituzione della Regia agenzia consolare a Cotonou in sostituzione di quella di Saint Louis soppressa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare a Saint Louis, dipendente dal Regio consolato a Dakar, è soppressa ed in sua vece ne è istituita una alla residenza di Cotonou.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1925.

Istituzione della Regia agenzia consolare a Corinto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Corinto alla dipendenza del Regio consolato a Managua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 10

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 gennaio 1926

Media	Media
Parigi 93 81	Belgio. 112 43
Londra 120 145	Olanda 9 965
Svizzera 478 68	Pesos oro (argentino). 23 30
Spagna 350 77	Pesos carta (argent.) 10 25
Berlino 5 907	New-York 24 767
Vienna (Shilling) 3 507	Russia 127 416
Praga 73 80	Belgrado 43 75
Dollaro canadese 24 736	Budapest (Pengkos) 4 34
Romania 10 95	Oro 477 89

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 875
	3.50 % " (1902)	04 -
	3.00 % lordo	43 675
	5.00 % netto	91 525
	Obbligazioni delle Venezia 3.50 %	67 25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 351

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della sottoscritta ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 405 - Data della ricevuta: 13 giugno 1917 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca - Intestazione della ricevuta: Castiglioni Enrico fu Lorenzo, per incarico - Titoli del Debito pubblico assegnati provvisori: 2 - Rendita 4.66 consolidato 3.50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1904.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIALLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione a S. E. il Ministro per la pubblica istruzione della Commissione giudicatrice del concorso fra imprese di teatri lirici italiani.

I sottoscritti, chiamati dall'E. V. a giudicare il concorso fra imprese di teatri lirici italiani, bandito con ordinanza in data 16 giugno 1925, grati all'E. V. dell'onorifico incarico, si onorano riferirle il risultato del giudizio.

Al concorso hanno partecipato 17 imprese con altrettante opere di autori italiani.

Dall'esame di questi lavori la Commissione ha innanzi tutto rilevato con compiacimento come il rinnovarsi annuale del concorso lirico, ben lungi dal diradare il numero dei concorrenti, ha suscitato fra essi un caldo fervore di studio ed una felice ricerca di libretti, ciò che dimostra fra noi una ravvivata tendenza al teatro lirico.

In questo la Commissione vede realizzarsi la finalità prima del concorso governativo, il quale potrà rispondere maggiormente al suo carattere pratico, quando l'ammontare del premio sia elevato a una misura adeguata alle odierne esigenze dell'industria teatrale, raddoppiandosi almeno la somma concessa per l'esecuzione dell'opera.

Questa concreta finalità del concorso, e cioè il carattere teatrale dell'opera da premiare e le sue probabilità di successo di fronte al pubblico, ha servito di base al giudizio della Commissione, la quale, fra le opere presentate, ritiene unanimemente migliori e meritevoli della sovvenzione governativa le seguenti, indicate nell'ordine alfabetico degli autori:

La Mandragola del maestro Mario Castelnuovo Tedesco su libretto dello stesso autore, presentata dall'impresa del Teatro La Fenice di Venezia, e per essa dal direttore artistico amministrativo comm. Settimio Magrini;

Madama di Challant del maestro Carmine Guarino su libretto di Arturo Rossato, presentata dall'impresa Emilio Feronè del Teatro Grande di Brescia.

La Commissione delibera pertanto all'unanimità di assegnare la indennità di L. 10,000 a ciascuno degli autori delle musiche e la sovvenzione di L. 40,000 a ciascuna delle imprese che hanno presentato le due opere anzidette.

Con ossequio dell'E. V. dev.mi

Roma, 16 dicembre 1925.

Alberto Franchetti — Francesco Cilea — Bernardino Molinari — Giuseppe Mulè — Edoardo Vitale — Francesco Fedele, segretario.

Visto il Ministro per la pubblica istruzione:

FEDELE.

TOMMASI CAMILLO gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.